

COMUNE DI MOLA DI BARI

Estratto deliberazione C.C. 23 marzo 2017, n. 10

Ampliamento struttura sita in Mola di Bari - strada comunale Litoranea per Cozze n. 12.

OGGETTO: Società **SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE S.R.L.** Progetto di ampliamento della struttura già destinata ad attrezzature per la balneazione e il tempo libero, sita in Mola di Bari alla strada comunale Litoranea per Cozze n. 12. Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Sig. Nitti Vincenzo, in qualità di legale rappresentante della società "SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE s.r.l." con sede legale in Triggiano e attività ubicata in Mola di Bari alla strada comunale Litoranea per Cozze n. 12, ha presentato istanza di attivazione della procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 per un intervento progettuale consistente nell'ampliamento della struttura già destinata ad attrezzature per la balneazione e il tempo libero, denominata "Wonder", su un'area contigua identificata in catasto al fg. n. 21 p.IIa n. 437 tipizzata dal P.R.G. "E-Rurale", in variante urbanistica;

l'intervento in ampliamento funzionale dell'impianto produttivo esistente ed operante, ricadendo su area contigua con destinazione urbanistica agricola costiera, risulterebbe in contrasto con la destinazione del P.R.G. vigente e quindi non autorizzabile con l'iter ordinario di cui al D.P.R. 160/10.

in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", recante norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, è possibile, tramite lo strumento della conferenza di servizi, dar corso ad una variante al

P.R.G. che tenda a rimuovere o superare i limiti normativi che non consentono l'attuazione dell'intervento, qualora l'Amministrazione procedente, accertata la confluenza tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa, reputi l'intervento meritevole di realizzazione;

dopo aver accertato la sussistenza dei prerequisiti, di cui agli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, che giustificano il ricorso alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del predetto progetto in variante allo strumento urbanistico generale vigente, il SUAP ha attivato la procedura;

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di prendere atto che nei trenta giorni di deposito/pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, le determinazioni contenute nel verbale conclusivo della seconda riunione della conferenza indetta per l'esame dell'istanza presentata dal Sig. Nitti Vincenzo, in qualità di legale rappresentante della società "SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE s.r.l.", con le relative risultanze delle istruttorie, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto produttivo già destinato ad attrezzature per la balneazione e il tempo libero, sito in Mola di Bari alla strada comunale Litoranea per Cozze n. 12;
3. di approvare, pertanto, definitivamente la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, limitata-

mente alle aree interessate, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel predetto verbale della Conferenza di Servizi conclusiva;

4. di stabilire che le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salvo proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. 380/2001; in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, o di realizzazione di intervento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
5. di demandare gli adempimenti conseguenziali al presente deliberato allo Sportello Unico per le Attività Produttive, di concerto con il Settore Urbanistica, fino alla conclusione del procedimento.